

AVV. VINCENZINA SALVATORE
Via Malta, 4 83100 Avellino
0825/1912170 fax 0825/062944
mail: vincenzinasalvatore@virgilio.it

ON.LE TRIBUNALE DI BELLUNO*SEZ. LAVORO

Ricorso ex art. 700 c.p.c. per

MASCOLO FRANCESCO (MSCFNC82D24A509L) n. il 24.4.1982 in Avellino e res.te in Mugnano del Cardinale (AV) alla Via dell'Umanità n. 4, rappresentato e difeso in virtù di procura resa in calce al presente atto dall'avv. Vincenzina SALVATORE (SLVVCN72H43A509X) del Foro di Avellino (p.e.c. vincenzina.salvatore@avvocatiavellinopec.it; fax: 0825062944), unitamente alla quale domicilia presso l'indirizzo p.e.c: vincenzina.salvatore@avvocatiavellinopec.it; al quale dichiara sin d'ora di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni consentite, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 136 c.p.c.;

- *ricorrente*

contro

- 1) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro e l.r.p.t., rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia;
- 2) UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO – AMBITO TERRITORIALE DI BELLUNO, in persona del Provveditore e l.r.p.t., rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia;

nonché contro

- 3) I.C. LONGARONE, in persona del Dirigente Scolastico e l.r.p.t., corrente in Longarone (BL) alla Piazza Mazzolà, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia;

- *resistenti*



AVV. VINCENZINA SALVATORE
Via Malta, 4 83100 Avellino
0825/1912170 fax 0825/062944
mail: vincenzinasalvatore@virgilio.it

in punto

di accertamento del diritto del ricorrente ad essere reinserito nelle Graduatorie di Circolo e di Istituto del Personale ATA di terza fascia per gli aa.ss. 2018/2021 e ad ottenere la valutazione del titolo di accesso e del servizio prestato dal 30.9.2019 sino al 4.5.2020.

LA PREMESSA

1. Con D.M. nr.640 del 30.8.2017 il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE (*in appresso M.I.*) ha disposto la riapertura delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA valevole per il triennio 2018/2021 (**docc. 1 - 2**). Così che, in data 23.10.2017, il Sig. Francesco MASCOLO (già inserito nelle predette graduatorie per la Provincia di Novara) ha presentato la domanda intesa ad ottenere l'inclusione nella terza fascia delle predette graduatorie, questa volta per la Provincia di Belluno (**doc. 3**).

2. Risulta agli atti che, nella sezione della domanda dedicata alla dichiarazione dei titoli di accesso (cfr. pagg. 2 e 3 della domanda), il lavoratore ha dichiarato di possedere un titolo di studio valevole per l'accesso ai profili AA (Assistente Amministrativo), AT (Assistente Tecnico) e CS (Collaboratore Scolastico); e **di essere già inserito con gli stessi titoli a pieno titolo nelle Graduatorie di terza fascia per il triennio 2014/2017 nella Provincia di Novara.**

3. Risulta anche che, alla pag. 3 della domanda, il Sig. MASCOLO ha dichiarato:

- ☒ il Diploma tecnico dei servizi turistici conseguito nell'a.s. 2000/2001 presso l'Istituto professionale per i servizi commerciali "Scoca" di Avella (AV) con votazione 60/100;
- ☒ il titolo di Qualifica professionale di "Operatore dei Servizi della ristorazione"



AVV. VINCENZINA SALVATORE
Via Malta, 4 83100 Avellino
0825/1912170 fax 0825/062944
mail: vincenzinasalvatore@virgilio.it

conseguito nell'a.s. 2011/2012 presso l'istituto paritario "Voltaire" di Napoli
con votazione 100/100 (doc. 4)

4. Essendosi collocato in posizione utile, quindi, l'Istituto Comprensivo LANGARONE ha assunto il Sig. MASCOLO in qualità di Collaboratore Scolastico dal 30.9.2019 sino al 30.6.2020 (doc. 5).

IL FATTO

5. Dopo ben sette mesi di servizio e nonostante i titoli di accesso dichiarati in domanda fossero già stati convalidati dall'I.C. Statale di Mel (BL) con la nota prot.n.1660/C7 del 9.3.2019, l'I.C. LANGARONE con provvedimento prot.n. 789 dell'1.4.2020 ha decretato l'esclusione del lavoratore dalla Graduatoria di Istituto di terza fascia per il profilo di Collaboratore Scolastico (doc. 6); e con provvedimento prot.n. 790 del 1.4.2020 ha risolto in via anticipata il contratto siglato il 30.9.2019 a decorrere dal 4.5.2020, stabilendo che il periodo di servizio prestato dal 30.9.2019 sino al 4.5.2020 ha validità solo economica e non giuridica (doc. 7).

6. Pur in possesso di un attestato in originale rilasciato dalla Scuola Paritaria Voltaire in data 4.8.2017 e non di una autocertificazione, il Sig. MASCOLO si è attivato per dimostrare l'effettivo conseguimento del titolo già esibito, presentando una istanza di accesso agli atti alla scuola statale "Galileo Ferraris" di Napoli che detiene le scritture e la documentazione amministrativa del cessato istituto paritario "Voltaire" di Napoli (doc. 8).

7. Quindi, all'indomani di tale istanza di accesso, l'Istituto "Galileo Ferraris" ha trasmesso al ricorrente tutta la documentazione comprovante la regolarità del titolo di accesso e, quindi:

✓ il documento "Verifica diploma qualifica" ove è detto che *"si comunica che,*



AVV. VINCENZINA SALVATORE
 Via Malta, 4 83100 Avellino
 0825/1912170 fax 0825/062944
 mail: vincenzinasalvatore@virgilio.it

*visti gli atti in possesso di questo istituto, attualmente trasferiti dal cessato istituto paritario
 Voltaire di Napoli, nei registri degli esami di qualifica dell'istituto paritario
 Voltaire di Napoli appare quanto segue*

Registro	A.S.	N. progr. data conseguimento	Cognome e Nome	Nato a	Nato il	Qualifica	Voto
B	2011	71	MASCOLO	AVELLINO	24/04/1982	SALA BAR	100/100
	2012	26/5/2012	FRANCESCO				

✓ un estratto (pag. 3) del Registro degli Esami vidimato e sottoscritto dalla istituzione paritaria e dal Dirigente Scolastico dell'Istituto Ferraris ove risultano le prove sostenute dal ricorrente ed il voto d'esame della qualifica conseguita dalla ricorrente in data 26.5.2012 (doc. 9).

È, pertanto, il caso del presente atto con il quale il Sig. FRANCESCO MASCOLO, con il ministero del sottoscritto difensore, impugna e contesta le determinazioni delle resistenti amministrazioni per le seguenti considerazioni in

DIRITTO

1. SUL *FUMUS BONI IURIS*. VIOLAZIONE D.M. N. 640/2017; DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE; ABNORMITÀ ED INGIUSTIZIA MANIFESTA.

La risoluzione contrattuale e il depennamento dalle Graduatorie sono stati disposti con i decreti nn. 789 e 790 dell'1.4.2020 sulla scorta della seguente motivazione che pedissequamente si riporta (cfr. doc. 6 agli atti del ricorso):



AVV. VINCENZINA SALVATORE
Via Malta, 4 83100 Avellino
0825/1912170 fax 0825/062944
mail: vincenzinasalvatore@virgilio.it

<< il conseguimento delle qualifiche triennali statali presso l'Istituto Voltaire per gli anni ... 2011/2012.... non è allo stato provato e pertanto alcuna dichiarazione e/o certificazione prodotta può essere presa in considerazione a tali fini.

*CONSIDERATO anche che la stessa nota dell'USR per il Veneto prosegue affermando che "Dall'impossibilità di disporre degli atti della cessata scuola paritaria che ha operato fino all'a.s. 2017/18, deriva quello di non potere accertare effettivamente se il titolo di studio sia stato regolarmente conseguito, di cui nelle more il dichiarante si avvale attestandone il possesso. Pertanto, nessuna richiesta di conferma circa il possesso del titolo di studio dovrà essere effettuata, atteso che dagli atti in possesso di questo Ufficio risulta allo stato **acclarata la mancanza di documenti probanti l'effettivo legittimo conseguimento del titolo di studio** trattasi >>.*

Tuttavia, una sanzione così grave e radicale che pretende di non riconoscere il servizio svolto dal ricorrente e che, quindi, lo depenna dalle graduatorie di istituto e gli nega la possibilità di continuare a lavorare dovrebbe essere sostenuta da una valida motivazione e, quindi, dalla prova della inesistenza o della invalidità del titolo.

D'altronde, la veridicità del titolo dichiarato dal Sig. MASCOLO nella domanda 23.10.2017 intesa ad ottenere l'inclusione nella terza fascia delle Graduatorie di Circolo e di Istituto per la Provincia di Belluno deriva dal seguente compendio di ragioni:

✓ **il ricorrente è in possesso dell'originale del Certificato del Diploma professionale e non di una dichiarazione sostitutiva**, così che non può essere seriamente messa in dubbio la autenticità del titolo di accesso dichiarato dal ricorrente né il fatto che il lavoratore lo abbia conseguito (cfr. doc. 4 agli atti del ricorso). Infatti, il Coordinatore Didattico che ha sottoscritto il certificato riveste la qualità di pubblico ufficiale atteso che l'insegnamento è funzione pubblica e che le scuole secondarie private sono equiparate alle scuole pubbliche dalla legge n. 86 del 19 gennaio 1942 (Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 38466 del 22



AVV. VINCENZINA SALVATORE
Via Malta, 4 83100 Avellino
0825/1912170 fax 0825/062944
mail: vincenzinasalvatore@virgilio.it

settembre 2015);

- ✓ l'Istituto Ferraris, in qualità di scuola detentrica dei registri del cessato istituto paritario, con nota prot.n. 2443 del 3.6.2020 ha certificato che il nominativo del ricorrente figura nei registri degli esami dell'Istituto Voltaire;
- ✓ l'Istituto Ferraris ha anche certificato che il Sig. MASCOLO ha sostenuto ben diciassette esami con le relative votazioni, trasmettendo l'estratto del Registro Esami sottoscritto dal Dirigente Scolastico e dal legale rappresentante della Scuola Voltaire.

*

La documentazione trasmessa – munita di tutte le sottoscrizioni del caso – è stata rilasciata in copia conforme dalla istituzione scolastica Ferraris, dopo aver preso visione dei registri in originale detenuti. In tal quadro dei fatti, il Registro Esami trasmesso in forma autentica dall'Istituto Ferraris costituisce atto pubblico con fede privilegiata che forma la prova della esistenza del rapporto intersoggettivo tra il soggetto esaminatore e il candidato. Così che il valore probatorio dell'atto non può essere messo in discussione da generiche asserzioni su pretese irregolarità della Scuola Voltaire, mai comprovate da parte resistente!

⇒ Si badi bene: sulla questione esiste già un precedente analogo ove il MINISTERO e l'USR VENETO – all'esito della esibizione della stessa documentazione in possesso del Sig. MASCOLO – hanno ritenuto di non procedere al depennamento di altro Collaboratore Scolastico, Sig. Di Sarno Raffaele, in servizio presso l'I.C. di Gallio (VI) (doc. 10).

Tanto, da un lato realizza una intollerabile disparità di trattamento fra figure professionali che operano nello stesso settore che, in relazione alla medesima fattispecie, hanno subito sorti e trattamenti differenti; e dall'altro, dimostra la



AVV. VINCENZINA SALVATORE
 Via Malta, 4 83100 Avellino
 0825/1912170 fax 0825/062944
 mail: vincenzinasalvatore@virgilio.it

assoluta fondatezza del ricorso e delle doglianze ivi spiegate!

2. SULLA RETTIFICA DEL PUNTEGGIO E RISOLUZIONE CONTRATTUALE: *violazione del principio di affidamento; violazione del principio di certezza del diritto.*

Nella fattispecie *de qua* appaiono lesi anche il principio della legittima aspettativa circa la possibilità di vedersi riconosciuta un'attività prestata in modo del tutto legittimo e il principio della certezza del diritto, atteso che l'Amministrazione Scolastica vuol negare riconoscimento al servizio svolto dal Sig. MASCOLO per condotte che ad esso non possono essere assolutamente ascritte.

Al riguardo, con decreto n. 2399 del 17.8.2020, il Tribunale di Vicenza, GdL Sartorello, in analoga vicenda ha osservato che il ricorrente *“non può essere penalizzato per l'impossibilità di accertamento che il MIUR lamenta per non essere stata acquisita, a suo tempo, la relativa documentazione (registri degli esami di qualifica) da parte del Dirigente dell'Ufficio Scolastico regionale Campania”* (doc. 11).

*

E, invero, **il principio dell'affidamento realizza la specifica proiezione della buona fede ai rapporti fra lo Stato e i cittadini.** La protezione di tale principio viene altresì sancita dal diritto europeo, a partire da una **sentenza della Corte di giustizia (3 maggio 1978, decisione C-12/77)**, che lo ha poi qualificato **«principio fondamentale della comunità»** (5 maggio 1981, decisione C-112/80), o ancora come **principio della «civiltà europea»**, come mezzo di integrazione dell'intera normativa europea in tutte le sue articolazioni (L. Lorello, La tutela del legittimo affidamento tra diritto interno e diritto comunitario,



AVV. VINCENZINA SALVATORE
 Via Malta, 4 83100 Avellino
 0825/1912170 fax 0825/062944
 mail: vincenzinasalvatore@virgilio.it

Torino 1998). Da qui i suoi esordi nella giurisprudenza costituzionale, attraverso la sentenza n. 349 del 1985, secondo cui *«l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica costituisce elemento fondamentale ed indispensabile dello Stato di diritto»* (punto 5 della motivazione; ma v. inoltre la sentenza 4 novembre 1999, n. 416, in «Giur. cost.», 1999, pagg. 2643 ss.).

E con accenti analoghi si è espressa pure la Cassazione, secondo cui **la tutela del legittimo affidamento del cittadino «costituisce uno dei fondamenti dello Stato di diritto nelle sue diverse articolazioni, limitandone l'attività legislativa e amministrativa»** (Cassazione, sez. trib., sentenza 6 ottobre 2006, n. 21513. Nello stesso senso v. inoltre Cassazione, sez. V trib., sentenze nn. 5931 del 2001, 17576 del 2002, 7080 del 2004, 10982 del 2009, nonché sez. I, ordinanza n. 26505 del 2006).

*

Peraltro, è anche il caso di aggiungere che qualunque disposizione pretendesse di applicare l'Amministrazione alla fattispecie, non **lederebbe** soltanto **il principio di affidamento**, ma **confliggerebbe anche con il fondamentale canone di civiltà giuridica**.

DEL RESTO, ANCHE LA CORTE COSTITUZIONALE HA RIBADITO "IL VALORE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO, il quale trova copertura costituzionale nell'art. 3 Cost., non esclude che il legislatore possa assumere disposizioni che modifichino in senso sfavorevole agli interessati la disciplina di rapporti giuridici «anche se l'oggetto di questi sia costituito da diritti soggettivi perfetti», ma esige che ciò avvenga alla condizione «che tali disposizioni non trasmodino in un regolamento irrazionale, frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulle leggi precedenti, l'affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica, da



AVV. VINCENZINA SALVATORE
 Via Malta, 4 83100 Avellino
 0825/1912170 fax 0825/062944
 mail: vincenzinasalvatore@virgilio.it

intendersi quale elemento fondamentale dello Stato di diritto» (sentenze n. 56 del 2015, n. 302 del 2010, n. 236 e n. 206 del 2009).

*** **

3. *SUL PERICULUM IN MORA.*

Quanto al danno grave ed irreparabile, sussistono evidenti e concrete ragioni d'urgenza che giustificano l'invocata misura, atteso che il Sig. MASCOLO – come riferito in punto di fatto – si è utilmente inserito nelle graduatorie per cui è causa con un punteggio che (anche grazie al titolo di titolo di qualifica professionale di “Operatore dei Servizi della ristorazione”) gli ha consentito sin dall'inizio del triennio 2018/2021 di ricevere incarichi e supplenze come, d'altronde, vi è prova in atti.

Altrimenti detto, qui l'esigenza non è quella di tutelare UN TEORICO DIRITTO AL LAVORO, ATTESO CHE PROPRIO GRAZIE AL PUNTEGGIO DICHIARATO ED INIZIALMENTE RICONOSCIUTO IL RICORRENTE POTREBBE LAVORARE ANCHE PER TUTTO L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021.

In relazione a tale rilievo, si aggiunga che ad oggi, a causa della illegittima decurtazione e del conseguente depennamento, il Sig. MASCOLO non è più stato convocato dall'Amministrazione per ottenere incarichi a tempo determinato! Né potrebbe essere convocato per gli ulteriori profili, atteso che per i restanti profili (AA e AT) il punteggio posseduto non gli consentirebbe di essere convocato!

Tanto assume i connotati della gravità sol che si consideri che l'unica fonte di sostentamento del ricorrente era rappresentata proprio dall'incarico ricevuto. Al riguardo, valga allegare che all'interno del nucleo



AVV. VINCENZINA SALVATORE
Via Malta, 4 83100 Avellino
0825/1912170 fax 0825/062944
mail: vincenzinasalvatore@virgilio.it

familiare del ricorrente non vi sono altre persone sui cui redditi può contare; e che la situazione reddituale del ricorrente è estremamente precaria (doc. 12).

Con la conseguenza che **l'eventuale mancato accoglimento del ricorso d'urgenza non tutelerebbe in maniera adeguata le ragioni del lavoratore che, di fatto, si trova privo dei necessari mezzi di sostentamento.** Sul punto, valga sottoporre all'attenzione dell'On.le Giudicante che il Sig. MASCOLO appartiene al **cosiddetto personale precario** e che **per egli l'attribuzione del contestato punteggio costituisce residua, anzi estrema, possibilità di accedere ad una occupazione stabile.**

Inoltre, appare utile richiamare la **nota prot.n. 8597 del 15.9.2020** diramata sempre dall'USR VENETO che in relazione alla Provincia di Vicenza ha disposto che **I DEPENNATI VOLTAIRE POSSONO DEVONO ESSERE REINSERITI CON RISERVA AI FINI DEGLI INCARICHI A TEMPO DETERMINATO** ed in attesa della definizione dei giudizi (doc. 13).

Inoltre, si potrebbe richiamare in questa sede l'orientamento prevalente in Giurisprudenza che ritiene applicabile il procedimento d'urgenza ogni qual volta ad un provvedimento datoriale illegittimo consegua un obiettivo pregiudizio in termini di perdita di chances e di lesione di diritti di natura personalistica sotto il profilo dell'impovertimento della professionalità (cfr, tra molte Cass. Civ. Sez. Lavoro 6.11.2000 n.14443, in *Lav. Prev. Oggi* 2000, 2287).

Infine, la misura richiesta ha anche lo scopo ulteriore di evitare che l'Amministrazione disponga le prossime assunzioni in danno del lavoratore che, all'esito di un giudizio ordinario, sarebbe costretto ad adire nuovamente l'Autorità Giudiziaria per ottenere il riconoscimento del danno creatosi



AVV. VINCENZINA SALVATORE
Via Malta, 4 83100 Avellino
0825/1912170 fax 0825/062944
mail: vincenzinasalvatore@virgilio.it

all'indomani della formazione di graduatorie affette da illegittimità.

In conclusione, dunque, l'accoglimento del gravame **sarebbe a presidio persino delle ragioni della Pubblica Amministrazione** che in tal modo verrebbe posta al riparo dalle conseguenti azioni risarcitorie.

*

Pertanto, per quanto sopra esposto, si rassegnano le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, fissata l'udienza di comparizione delle parti, respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, ex art. 700 c.p.c., disapplicati i decreti prot. nn. 789 e 790 dell'1.4.2020 con cui è stata disposta la risoluzione del contratto stipulato in data 30.9.2019 e l'esclusione dalle graduatorie di circolo e di istituto del Personale ATA di terza fascia per il profilo CS, e accertare il diritto del ricorrente a permanere nelle graduatorie di circolo e di istituto del Personale ATA di terza fascia per gli aa.ss. 2018/2021 e ad ottenere la conseguente valutazione del titolo di accesso come dichiarato in domanda nonché del servizio prestato dal 30.9.2019 e sino a tutto il 4.5.2020. Con ogni statuizione in ordine alle spese, onorari e competenze di causa da attribuirsi all'avvocato antistatario.

Per le finalità di cui al D.P.R. 115/2002 come modificato dal D.L. 98/2011 conv. in L. 111/2011, si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminato e che il ricorrente ha un reddito familiare lordo per l'anno 2019 inferiore ad euro 34.107,72 così che nulla è dovuto.

Si producono, unitamente al ricorso e alla procura alle liti, i seguenti documenti:

1) D.M. n. 640/2017 con Tabella Titoli; 2) Decreto n. 947 dell'1.12.2017; 3) domanda di inclusione triennio 2018/2021; 4) Certificato di Diploma di qualifica professionale; 5) contratto a tempo determinato del 30.6.2019; 6) comunicazione



AVV. VINCENZINA SALVATORE
Via Malta, 4 83100 Avellino
0825/1912170 fax 0825/062944
mail: vincenzinasalvatore@virgilio.it

prot.n. 789 dell'1.4.2020; 7) comunicazione prot.n. 790 dell'1.4.2020; 8) accesso agli atti; 9) verifica diploma di qualifica; 10) decreto prot.n. 3317 del 4.8.2020 USR Veneto; 11) decreto Tribunale Vicenza n.2399 del 17.8.2020; 12) Isee 2019; 13) nota USR Veneto prot.n. 8597.

Belluno,

avv. Vincenzina SALVATORE

